

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX
D.LGS. 81/08 E S.M.I.

TRA

l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F.
01736140201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola –

di seguito denominata Azienda,

E

SE.ME.A s.r.l. con sede in Nogara (VR) - via XXV Aprile, 52 – C.F./P. IVA 02479720233 -
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Carlo Andrea Olini

di seguito denominato SEMEA

RICHIAMATI:

- gli artt. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità triennio 2019/2021 sottoscritto il 23/01/2024;
- la Legge 06/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

Premesso che:

- SEMEA, società operante nell'ambito della sicurezza sul lavoro, è interessata allo sviluppo di una collaborazione con l'Azienda per l'acquisizione di prestazioni sanitarie in materia di Sorveglianza Medica in favore dei dipendenti delle aziende che si rivolgono alla Società;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni mediante proprio personale specialista con le abilitazioni necessarie, a rapporto di lavoro in regime esclusivo che non si trova nelle condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi;
- il Professionista individuato risulta disponibile all'erogazione delle prestazioni al di fuori dell'orario di servizio, previo assolvimento prioritario delle attività istituzionali

Si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda, si impegna a garantire a SEMEA prestazioni di Medicina del Lavoro, tramite un proprio Professionista Specialista nella medesima disciplina, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 1 lettera a) e comma 3 dell'art. 38 D.Lgs. 81/2008, non incompatibile ai sensi dell'art. 39 comma 3 dello stesso, per svolgere l'attività di “medico competente” come previsto dal decreto citato.

Il Professionista che fornisce le prestazioni agisce con piena ed esclusiva responsabilità personale (professionale ed extraprofessionale), in armonia con gli indirizzi e le procedure di prevenzione adottate presso l'Azienda.

SEMEA provvede alla nomina del Medico Competente (art. 18 D.Lgs 81/2008), e il Medico Competente, provvede all'accettazione, entrambe formali.

Sono oggetto della convenzione tutte le prestazioni di Medico Competente obbligatorie, in esecuzione degli artt. 25, 29, 35, 39, 40, 41, 45 del predetto D.Lgs. 81/2008 e smi, in merito alle quali si precisa in particolare:

1. Attività di sorveglianza sanitaria, di medicina preventiva e promozione della salute, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH), come previsto dall'art. 39 D.Lgs 81/2008 e smi. Il programma sanitario verrà proposto e confermato in accordo con i Responsabili della Casa Circondariale e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
2. Formulazione dei giudizi di idoneità ai compiti specifici dei lavoratori sottoposti a sorveglianza: i giudizi d'idoneità sono definiti in relazione ai dati effettivamente segnalati dal datore di lavoro al medico competente. Trattasi dei dati occupazionali previsti dall'allegato 3A D.Lgs. 81/2008 ed in particolare la destinazione lavorativa o mansione e le sue eventuali variazioni, i fattori di rischio ai quali è esposto il lavoratore durante la propria attività, i tempi di esposizione agli stessi e l'uso eventuale di Dispositivi di Protezione individuale;
3. Attività di consulenza, informazione, formazione e collaborazione con i responsabili tecnici ed i lavoratori alla valutazione e gestione dei rischi occupazionali (ex art. 25 D.Lgs 81/2008 e smi)
4. Stesura di relazione scritta sulle attività svolte, di norma con cadenza annuale e collaborazione alla stesura di eventuali procedure operative utili al contenimento dei rischi occupazionali;
5. Partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs 81/2008 e smi e ad eventuali altre riunioni, secondo necessità ed opportunità emergenti, nel rispetto delle leggi vigenti, e di eventuali accordi specifici;
6. Gestione della cartella sanitaria e di rischio individuale e della relativa documentazione clinica allegata (predisposizione, compilazione, conservazione e trasmissione della documentazione clinica, da attuarsi secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi);

SEMEA si impegna a trasmettere al Medico Competente tutti i dati necessari relativi agli stessi (anagrafici e lavorativi), non appena sarà attiva la convenzione, provvedendo in seguito a segnalare tempestivamente anche le eventuali variazioni (cessazioni e nuovi soggetti).

SEMEA provvederà direttamente agli accertamenti clinico strumentali, previsti dal protocollo sanitario e stabiliti dal Medico Competente.

L'Azienda si rende comunque disponibile alla esecuzione di tali accertamenti in regime di solvenza.

Art. 2 - Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di consulenza verrà svolta, fuori dal normale orario di servizio presso le Aziende che si rivolgono a SEMEA al fine di sottoporre i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria, per un impegno massimo di n° 6 ore settimanali.

La programmazione delle prestazioni verrà definita d'intesa tra SEMEA e il Professionista, nel rispetto della normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria e prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3 - Strutture e mezzi

SEMEA si impegna a fornire le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Art. 4 – Rapporti economici

Per l'attività prestata SEMEA corrisponderà all'Azienda un importo pari a € 30,00 per ciascun soggetto sottoposto a valutazione.

Tale importo si intende esente IVA ai sensi dell'art. 6, Legge n° 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003, n° 181).

Qualora SEMEA intendesse rivolgersi a ASST Mantova per la esecuzione accertamenti clinico strumentali, previsti dal protocollo sanitario e stabiliti dal Medico Competente, verranno applicate le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale.

Con cadenza annuale SEMEA, trasmetterà la registrazione dell'attività svolta, sottoscritta dal Professionista, alla Struttura Gestione Amministrativa Servizi Sanitari dell'Azienda utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

Sulla base di tale certificazione l'Azienda provvederà, ad emettere la relativa fattura.

La Casa Circondariale si impegna al pagamento entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Art. 5 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/06/2024.

La scadenza è fissata nel 31/12/2025, salvo non intervengano diverse disposizioni normative in materia, e non è rinnovabile automaticamente.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Professionista interessato dovrà interrompere la sua prestazione in mancanza degli appositi atti.

Art. 6 - Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano si d'ora che ASST Mantova sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 7 – Assicurazione

SEMEA garantisce la copertura per la responsabilità civile verso terzi per il Professionista che effettua le prestazioni oggetto del presente atto, nonché la copertura assicurativa a favore dello stesso per eventuali infortuni.

Resta a carico del Professionista la copertura assicurativa per colpa grave.

Per le suddette prestazioni, essendo rese dal Professionista dell'Azienda al di fuori dell'orario di servizio, l'Azienda non assume alcun onere assicurativo relativo agli infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie professionali eventualmente occorsi al suddetto Professionista, il quali potrà provvedere a stipulare direttamente, con oneri a proprio carico, apposita polizza.

Art. 8 - Trattamento dati sensibili

L'Azienda è tenuta alla riservatezza sui dati dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.LGS 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.LGS 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 9 – Codice di comportamento dipendenti

L'Azienda e la Casa Circondariale dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 10 - (Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 11 - (Riserve di legge)

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 12 - (Foro competente)

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 13 - (Disposizioni finali)

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

SE.ME.A S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Sig. Carlo Andrea Oliani
